



*Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia-Romagna
Sezione di Parma*



*Inaugurazione
dell'anno giudiziario
2024*

Parma, 23 febbraio 2024

**INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2024**

**Relazione del Presidente
Italo Caso**

INDICE

1. SALUTI E INTRODUZIONE

2. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE

3. DATI NUMERICI

4. NUOVA SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

5. ASPETTI ORGANIZZATIVI

6. EVOLUZIONE DELLA SEZIONE STACCATA

7. CONCLUSIONI

APPENDICE

– TAVOLE STATISTICHE E GRAFICI

1. SALUTI E INTRODUZIONE

In apertura della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024, anche a nome dei Magistrati e del Personale amministrativo, porgo un cordiale saluto alle Autorità convenute, agli Avvocati delle Amministrazioni e del libero Foro, alle Personalità che ci onorano con la loro gradita presenza, a quanti sono oggi qui riuniti.

Ringrazio della partecipazione la Collega Ines Pisano, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Ringrazio della presenza anche il Presidente Paolo Carpentieri, che si è da poco insediato presso la sede di Bologna del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna.

Questa cerimonia, che vede intervenuti quanti così dimostrano di avere attenzione e fiducia nei confronti della Giustizia amministrativa, sarà necessariamente contrassegnata da sobrietà e tempi contenuti. Le "Linee guida" dettate nel 2019 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa circa le modalità di svolgimento di simili cerimonie chiariscono che *"... Le relazioni di apertura [...] devono trattare prevalentemente dei profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, delle questioni più significative trattate nell'anno passato decorso, degli indirizzi giurisprudenziali e delle sentenze più rimarchevoli in una sobria e sintetica rappresentazione complessiva dell'attività svolta presso l'ufficio giudiziario di riferimento ..."* assicurando *"... sinteticità dei testi e continenza nei tempi ..."*, così come concisi devono essere gli interventi orali programmati. E, allora,

una cerimonia snella ed essenziale, se comunque in grado di assolvere la funzione di osservatorio del sistema “giustizia” nel contesto territoriale della sede giudiziaria interessata, consente di conciliare le varie esigenze indicate e risponde alle sue essenziali finalità.

L’Auditorium del Carmine ci consente un’adeguata celebrazione della cerimonia, in un contesto degno di una simile solennità, e per questo ringrazio il Presidente del Conservatorio “Arrigo Boito” Prof. Marco Ferretti, che ha tenuto conto delle nostre esigenze offrendoci l’esecuzione dell’Inno di Mameli. L’atmosfera, quindi, è quella giusta per assolvere le finalità di questo incontro, ovvero esporre in modo conciso quanto fatto dalla Sezione nel 2023 ed enunciare propositi e problematiche che interesseranno il 2024.

Per quanto mi riguarda, si tratta della seconda cerimonia in veste di Presidente della Sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna. Come ho già avuto modo di dire un anno fa, sono tornato in questa sede con grande piacere, memore dell’esperienza vissuta fino al gennaio 2012 in condizioni ideali, per l’ottima organizzazione del tribunale e anche per la lealtà e la correttezza del Foro locale; prerogative che, devo riconoscere, caratterizzano tuttora l’Ufficio giudiziario cui ho l’onore di essere preposto, sicché il mio reinserimento nella nuova veste ne è stato agevolato, avendo potuto apprezzare Colleghi competenti e disponibili e Personale amministrativo attento e affidabile, oltre ad Avvocati consapevoli dell’importanza della funzione svolta e della centralità del ruolo che l’ordinamento riconosce loro.

2. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE

Quanto agli orientamenti seguiti dalla Sezione nella definizione delle questioni più rilevanti, mi sembra doveroso riassumerli nel seguente modo.

Un contenzioso significativo, come già negli anni passati, ha riguardato i provvedimenti prefettizi preordinati alla prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nell'attività economica del territorio. Si tratta di un fenomeno non episodico nella realtà emiliana, tanto più suscettibile di assurgere al rango di oggetto di domanda di tutela innanzi al giudice amministrativo se si considera che, per costante giurisprudenza, simili misure implicano un apprezzamento discrezionale da parte dell'Autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, dovendo tale pericolo essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di infiltrazione mafiosa. Si tratta, quindi, di provvedimenti che hanno natura cautelare e preventiva, finalizzati ad assicurare una tutela anticipata nel campo del contrasto alle attività criminose, e in quest'ottica va attentamente accertata l'esistenza di elementi

sintomatici dai quali, mediante un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia possibile evincersi il pericolo di intromissione da parte della criminalità organizzata. Il che è quanto la Sezione, anche nel 2023, è stata chiamata a sindacare in una pluralità di casi, attenendosi – quale parametro generale – al principio per cui la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità di stampo mafioso. Richiamo a tal fine, tra le decisioni dell’anno trascorso, le sentenze n. 154 del 26 aprile (est. Baraldi) e n. 331 del 21 novembre (est. Pozzani). Evidenzio, poi, la sentenza n. 298 del 27 ottobre (est. Caso), riguardante un caso in cui, dopo il rigetto nel 2021 della richiesta di iscrizione nella c.d. *White List* della Prefettura di Reggio Emilia, l’impresa interessata formulava in data 31 marzo 2022, poi riproposta il 6 dicembre 2022, un’istanza di riesame della sua posizione in ragione dell’intervenuta adozione di misure di riassetto della struttura societaria dichiaratamente volte a far venir meno le ragioni a sostegno dell’asserita sua esposizione a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, ma l’Amministrazione rimaneva silente rispetto a tale richiesta e veniva perciò adito il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm., affinché condannasse l’Amministrazione all’adozione delle conseguenti determinazioni, stante il suo obbligo di provvedere sull’istanza; con la suindicata pronuncia, in effetti, la Sezione ha accolto il ricorso,

seppure ai soli fini dell'emanazione di un provvedimento espresso, e ciò in quanto, posto che l'ordinamento assimila l'iscrizione in *White List, quoad effectum*, al rilascio di un'informativa liberatoria, dall'art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011 deriva che, in presenza di sopravvenienze documentate dal soggetto interessato, il Prefetto è tenuto ad avviare il procedimento di riesame del provvedimento interdittivo, che potrà condurre ad un atto di contenuto liberatorio se siano ritenuti rilevanti a tali fini i nuovi fatti rappresentati, ovvero ad un ulteriore atto interdittivo se la nuova istruttoria riveli ancora sussistere il pericolo di infiltrazione mafiosa, il tutto per la necessità di assicurare un punto di equilibrio fondamentale nel bilanciamento di valori costituzionalmente tutelati, quali – da un lato – l'esigenza di preservare i rapporti economici tra lo Stato e i privati dalle infiltrazioni mafiose, e – dall'altro lato – la libertà di impresa, anche alla luce delle osservazioni della Corte costituzionale (v. sent. n. 57 del 2020) circa il fatto che nella valutazione complessiva dell'istituto dell'informativa antimafia un ruolo particolarmente rilevante assume il carattere provvisorio della misura, sì che alla scadenza del termine di validità della stessa occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva, con l'effetto, in caso di conclusione positiva, del recupero dell'impresa al mercato, e quindi con la necessità di un'applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e perciò di un danno realmente irreversibile.

Passando all'«urbanistica e edilizia», sono venute in decisione per questa materia controversie che hanno significativi punti di contatto proprio con l'esaminata tematica della infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività economica locale, e ciò, come è noto, per l'importanza che assume in tal senso il settore delle costruzioni. Innanzi tutto, la Sezione è stata chiamata a pronunciarsi in sede di giudizio cautelare relativamente a due «protocolli di legalità» sottoscritti negli anni scorsi dalla Prefettura di Reggio Emilia con la Provincia e i Comuni della provincia di Reggio Emilia, caratterizzati dall'impegno assunto dalle relative Amministrazioni locali ad acquisire, anche con riferimento alle imprese esecutrici delle opere, le «informazioni antimafia» per determinate tipologie di atti e titoli abilitativi riconducibili all'ambito urbanistico/edilizio; naturalmente, si è trattato di un esame limitato al vaglio del *fumus boni iuris*, e in tale ottica con l'ordinanza n. 47 del 9 febbraio (est. Bonetto) il Collegio ha ritenuto di escludere la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, in ragione della verosimile ammissibilità di «protocolli di legalità» estesi all'attività urbanistico/edilizia – tenuto conto della rilevanza economica della stessa e dell'ampia formulazione della normativa in materia –, ma il processo è ancora pendente e si tratta, quindi, di questione che andrà definitivamente approfondita in sede di giudizio di merito. Si è definito, invece, con sentenza n. 347 del 4 dicembre (est. Pozzani), salvo ovviamente l'eventuale giudizio di appello, il contenzioso avente ad oggetto l'impugnativa di un'ordinanza comunale di sospensione di lavori relativi ad un

permesso di costruire, provvedimento di sospensione adottato perché l'impresa esecutrice di quei lavori era risultata destinataria di una "interdittiva antimafia"; in questo caso, in particolare, la Sezione si è occupata di una questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 32 della legge regionale n. 18 del 2016 e alla ivi prevista necessità di acquisire la comunicazione antimafia con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto di specifiche tipologie di titoli edilizi, nell'assunto che – in difformità dalla legge statale e in contrasto con vari parametri costituzionali – simile misura indebitamente investirebbe i rapporti interprivatistici tra committenti ed esecutori dei lavori, ma il Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione, alla luce – tra l'altro – dell'insegnamento della Corte costituzionale circa l'ascrivibilità della materia «governo del territorio» al *genus* della c.d. "sicurezza secondaria", capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche delle Regioni, le quali quindi ben possono esercitare le proprie attribuzioni per migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori nell'ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente.

Altra tematica che ha considerevolmente impegnato la Sezione è quella relativa alle c.d. "quote-latte". Nella relazione dello scorso anno ebbi modo di dare conto delle principali questioni che la materia ci ha chiamato ad affrontare, anche alla luce di più pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rivelatrici di evidenti contrasti tra la disciplina interna e quella sovranazionale. Per quel che concerne il

2023, fermo restando l'orientamento pregresso – cui si è data continuità –, si presentano significative, in un settore caratterizzato dalla complessità e dal protrarsi delle procedure, le sentenze in tema di presupposti per la maturazione della prescrizione del diritto di credito dell'Autorità pubblica nei confronti delle aziende produttrici di latte per l'importo da loro dovuto a titolo di “prelievo supplementare”; in particolare, quanto alla circostanza che la sospensione di cui all'art. 2945, comma 2, cod.civ., ovvero in pendenza del giudizio, opera solo nel caso in cui sia il creditore ad agire in giudizio o a formulare specifica domanda finalizzata all'accertamento e alla soddisfazione del credito, non quando, invece, l'azione viene proposta dal debitore con effetto sostanzialmente “negatorio” dell'esistenza del credito e impugnatorio dell'atto determinativo dello stesso (in questi termini la sentenza n. 180 del 24 maggio, est. Bonetto), nonché in riferimento alla circostanza che, a fronte di cartella di pagamento divenuta definitiva, non si può eccepire rispetto a quella ‘cartella’ l'intervenuta prescrizione decennale del credito dell'Autorità pubblica allorché si impugni in via autonoma la successiva intimazione di pagamento (in questi termini la sentenza n. 233 del 19 luglio, est. Caso).

Anche nel 2023 l'attività della Sezione è stata assorbita in parte rilevante dalle liti concernenti i cittadini extracomunitari e i relativi titoli di soggiorno, nelle varie forme previste dalla normativa in materia. Una significativa questione, su tutte, si è imposta però alla Sezione per la molteplicità delle situazioni presentatesi, ovvero quella riguardante i casi di revoca delle misure di accoglienza concesse ai

richiedenti la “protezione internazionale nel territorio nazionale” quando la revoca viene disposta in ragione della carenza, originaria o sopravvenuta, del requisito reddituale a tal fine previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 142 del 2015, conseguendone anche l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per le ‘misure’ di cui l’interessato ha illegittimamente goduto. Considerato che la materia dell’accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 142 del 2015, quale trasposizione della direttiva n. 2013/33/UE (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e della direttiva n. 2013/32/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), la giurisprudenza ha dovuto verificare se e in che limiti la normativa interna sia compatibile con quella euro-unitaria. Ebbene, è ammesso che lo Stato subordini la concessione delle misure di accoglienza alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti ad assicurarne il sostentamento (nell’ordinamento interno secondo il parametro dell’“importo annuo dell’assegno sociale”), sì che, se il requisito dell’indigenza è richiesto per accedere al sistema di accoglienza, lo stesso deve evidentemente permanere per tutto il tempo di godimento dei relativi benefici e l’Amministrazione è quindi tenuta a decretare la revoca delle ‘misure’ per il solo fatto che lo straniero acquisisca stabilmente la disponibilità di risorse economiche adeguate al suo sostentamento. Quanto, invece, al rimborso dei costi

sostenuti per l'accoglienza relativamente ad un periodo di tempo in cui se ne è goduto senza averne titolo, si è rilevata la necessità di disapplicare in parte la normativa interna, alla luce del principio per cui la richiesta di rimborso si presenta contrastante con il canone di proporzionalità e adeguatezza quando – da un lato – lo straniero richiedente protezione internazionale abbia correttamente reso nota la sua posizione lavorativa all'Amministrazione o al gestore della struttura di assegnazione e non abbia posto in essere un comportamento ostruzionistico, e – dall'altro lato – la somma oggetto di ingiunzione di pagamento sia palesemente incongrua rispetto all'entità del discostamento dal parametro dell'assegno sociale e rispetto alla consistenza del miglioramento delle condizioni di vita dell'interessato. In ossequio a tale ricostruzione della disciplina della materia, fatta propria anche dal Consiglio di Stato, la Sezione si è pronunciata su numerosi casi.

Il peculiare "rito degli appalti", da parte sua, ha favorito la rapida decisione della Sezione sui ricorsi che riguardavano le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. Varie sono state le questioni in tale sede affrontate, come è del resto consueto in una materia così complessa e delicata, con soluzioni interpretative niente affatto scontate e, anzi, talvolta insoddisfacenti se confrontate con la legittima aspirazione a che la scelta del contraente privato avvenga alle condizioni tali da realizzare un giusto temperamento degli interessi in gioco. Il nuovo "Codice dei contratti pubblici", entrato da poco in vigore, si presenta dichiaratamente ispirato, tra gli altri,

all'obiettivo di far sì che la concorrenza sia uno strumento effettivamente utile a realizzare il risultato di un appalto aggiudicato ed eseguito in funzione del preminente interesse della committenza e della collettività, ed è anche espressamente finalizzato ad accentuare e incoraggiare lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti, per contrastare, in un quadro di rinnovata fiducia verso l'azione dell'amministrazione, il fenomeno della cd. 'burocrazia difensiva', che può generare ritardi o inefficienze nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti; e ciò, abbinato alla qualificazione dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato come criteri generali di interpretazione delle norme del codice, verosimilmente apre prospettive nuove agli operatori pubblici e in tal modo ne agevola e valorizza il compito, così come anche il sindacato del giudice amministrativo potrà presumibilmente avvalersi di chiavi di lettura più idonee allo scopo. Mi limito a tali generali osservazioni, estremamente sintetiche e parziali, non essendo sinora pervenute all'esame della Sezione controversie relative all'applicazione della nuova disciplina; infatti, ci si è occupati del d.lgs. n. 36 del 2023 solo per una norma di interpretazione autentica ivi contenuta (v. art. 225, comma 13), che ha consentito di superare i dubbi legati all'applicabilità dell'istituto del c.d. "cumulo alla rinfusa" anche agli appalti di lavori affidati ai consorzi, i quali possono dunque partecipare alle gare avvalendosi, ai fini della qualificazione, tanto dei requisiti maturati in proprio tanto di quelli delle imprese consorziate, e richiamo quindi le sentenze n. 227 e n. 228 del 18 luglio (est. Caso).

Venendo a singole pronunce del 2023, ne indico le seguenti a titolo meramente esemplificativo delle molteplici e variegate questioni giuridiche trattate:

- la n. 46 del 7 febbraio (est. Bonetto) confermata dal giudice d'appello, in tema di partecipazione a gare di appalto per l'affidamento di lavori pubblici, con ritenuta sufficienza del possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, quindi senza necessità di qualificazione anche nelle categorie scorporabili;
- la n. 79 del 28 febbraio (est. Baraldi), in tema di ammissibilità del procedimento espropriativo per pubblica utilità in relazione a bene immobile sottoposto ad esecuzione forzata immobiliare, giacché solo l'emanazione del decreto di esproprio determina l'inammissibilità della procedura esecutiva e, se già instaurata, l'estinzione della stessa;
- la n. 171 del 16 maggio (est. Caso), in tema di divieto di abuso del processo, che è causa di inammissibilità delle doglianze che dimostrerebbero in primo luogo l'illegittimità della situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dalla parte ricorrente, sicché costituisce abuso dei mezzi processuali la circostanza che quest'ultima venga *contra factum proprium* per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale sia in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo;
- la n. 197 del 6 giugno (est. Bonetto), in tema di indagini penali a carico di operatori economici partecipanti ad una gara pubblica, quale autonoma causa di esclusione dalla selezione laddove gli elementi a

disposizione della stazione appaltante siano di consistenza tale da far venir meno l'affidabilità del concorrente per la gravità degli illeciti professionali addebitatigli;

- la n. 203 del 24 giugno (est. Caso), in tema di ambito di operatività del subappalto c.d. «qualificante» negli affidamenti di lavori pubblici, tipologia di subappalto idonea ad integrare i soli requisiti di qualificazione prescritti per l'esecuzione dei lavori relativi alle categorie scorporabili rientranti tra quelle a "qualificazione obbligatoria";

- la n. 236 del 24 luglio (est. Pozzani), in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quanto alla domanda di accertamento del diritto al trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. per minore affetto da "disturbo dello spettro autistico";

- la n. 242 del 2 settembre (est. Luperto), in tema di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio nella forma della lottizzazione "materiale" o "reale", quando gli interventi realizzati e globalmente considerati abbiano comportato un radicale stravolgimento dell'assetto del territorio preesistente e abbiano in tal modo dato luogo ad un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione urbanistica dell'amministrazione;

- la n. 294 del 20 ottobre (est. Luperto), in tema di sale giochi e scommesse, a proposito della necessaria distinzione – da un parte – delle disposizioni concernenti l'ubicazione sul territorio comunale di simili attività, da ricondurre alla materia "governo del territorio", e – dall'altra parte – delle disposizioni volte a vietare l'installazione o

l'esercizio delle attività di gioco lecito ad una certa distanza dai "luoghi sensibili", da ricondurre a finalità di carattere socio-sanitario e quindi alla materia "tutela della salute";

- la n. 303 del 2 novembre (est. Pozzani), in tema di procedura valutativa per la copertura di posti di professore universitario, quanto al principio per cui, in sede di rinnovazione della procedura dopo il suo annullamento, non si può imporre alla commissione di nuova nomina l'applicazione dei criteri determinati dalla precedente e, pertanto, se si ha certezza della conoscenza da parte del subentrato organo di valutazione dei nominativi dei candidati da esaminare, la necessaria osservanza del massimo rigore nell'esercizio dell'attività discrezionale in ossequio all'essenziale principio dell'imparzialità impone la riedizione *ex novo* dell'attività concorsuale;

- la n. 306 del 3 novembre (est. Luperto), in tema di installazione di impianti di telefonia mobile, quanto alla previsione normativa di esclusione di qualsivoglia "extra-costi" amministrativo a carico dei concessionari e gestori delle reti oltre il mero canone di occupazione di suolo pubblico, sì da rivelarsi *contra legem* che si imponga all'operatore la preventiva rinuncia al risarcimento a carico dell'amministrazione comunale in caso di danno da evento calamitoso, se non si tratta di fatti direttamente legati alla cura e manutenzione dello specifico ambito territoriale di ubicazione dell'impianto di telefonia mobile;

- la n. 329 del 20 novembre (est. Luperto), in tema di "fiscalizzazione" dell'abuso edilizio ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del

2001 allorché la demolizione non può avvenire perché comprometterebbe la stabilità dell'edificio nel suo complesso, con conseguente monetizzazione dell'abuso tenendo conto dell'effettivo incremento di valore del bene nel mercato immobiliare, ovvero alla luce del tipo di utilizzazione del manufatto d'ora in poi consentito dall'ordinamento al privato e, quindi, a tal fine, nel rigoroso rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;

- la n. 345 del 28 novembre (est. Luperto), in tema di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla controversia relativa all'approvazione del nuovo statuto di una fondazione disposta da commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 25 cod.civ.;

- la n. 354 del 13 dicembre (est. Luperto), in tema di affidamento *in house providing* di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, alla luce della normativa unionale e statale in materia e del rapporto tra i principi della libera concorrenza e dell'autorganizzazione;

- la n. 358 del 14 dicembre (est. Pozzani), in tema di procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta in una gara d'appalto, circa la necessità che i singoli elementi di valutazione siano riscontrati in modo oggettivo e trasparente dall'Amministrazione a seguito di indagine puntuale, in presenza di fattori, documenti e dati idonei a garantire una corretta istruttoria;

- la n. 359 del 15 dicembre (est. Pozzani), in tema di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla restituzione di quanto corrisposto all'Amministrazione a titolo di oneri relativi ad un titolo edilizio poi decaduto per mancato inizio dei lavori;

- la n. 367 del 19 dicembre (est. Luperto), in tema di vigilanza statale sul mondo della cooperazione al fine, garantito dall'art. 45 della Costituzione, di assicurare che le cooperative mantengano inalterato il proprio carattere di mutualità e l'assenza di fini speculativi privati, con conseguente connessa delimitazione del perimetro di azione del potere di vigilanza e sua illegittimità quando esula da tale sfera.

3. DATI NUMERICI

Un rapido sguardo ora ai numeri dell'attività giurisdizionale, rinviando per un quadro completo alle tabelle e ai grafici allegati alla relazione.

Nel 2023 sono stati depositati 356 ricorsi, in diminuzione rispetto all'anno precedente (-117), con un ritorno a quanto era accaduto nel 2021 (allora si era trattato di 357 ricorsi), mentre nel 2020 il dato dei depositi aveva riguardato 265 ricorsi; resta, quindi, sostenuto il carico di nuove controversie, anche se si registra una inversione di rotta rispetto al 2022, che si era contraddistinto per un incremento di particolare portata. In termini assoluti, nel 2023, la riduzione maggiore si registra per il settore dell'immigrazione, con nuove liti calate di 65 unità rispetto all'anno precedente; ma anche le cause in materia di "quote latte" si vedono significativamente diminuite, così come quelle in tema di "informativa antimafia" e quelle relative alla "edilizia e urbanistica". Circa gli incrementi, invece, direi che il dato più significativo riguarda le domande giudiziali concernenti il rito del

“silenzio”, ovvero i casi in cui si imputa alle Amministrazioni l’omesso obbligo di provvedere su istanze di privati, e anche le controversie in materia di “armi” si presentano più numerose; per il resto, invece, registrandosi variazioni di portata più limitata, e quindi potremmo dire ‘fisiologica’.

Quanto alle controversie complessivamente in attesa di decisione, si è passati dai 748 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2022 ai 689 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2023, con un calo di 59 unità e con il conseguente capovolgimento di una tendenza che negli ultimi anni era stata sempre e solo di incremento dell’arretrato (520 nel 2020, 596 nel 2021, 748 nel 2022). Al raggiungimento di tale risultato ha concorso la riduzione delle nuove controversie, ma soprattutto ha inciso la definizione nel 2023 di una quantità di giudizi ben più alta di quanto era avvenuto nei tre anni precedenti, visto che sono stati archiviati 416 fascicoli giudiziari a fronte dei 320 del 2022, dei 284 del 2021 e dei 255 del 2020; come si vede, quindi, si è registrata negli ultimi anni una costante crescita della definizione dei giudizi, che nel 2023 ha portato anche ad una riduzione complessiva delle pendenze rispetto all’anno precedente. Un altro dato confortante è che, al momento, esaurita la giacenza di ricorsi depositati anteriormente al 2020, sono ridotti a 56 quelli dell’anno 2020 ancora da decidere, ma con fissazioni già disposte per i primi mesi del 2023 e perciò in procinto di definizione completa; quanto, invece, ai residui ricorsi dell’anno 2021, si tratta di un dato (152) pari al solo 22% della restante parte del contenzioso in attesa di decisione, sicché andranno a questo

punto concentrati gli sforzi per fronteggiare le pendenze più risalenti nel tempo, nei limiti però che le esigue forze del tribunale consentiranno (tre soli magistrati in servizio, compreso chi vi parla).

Dicevo del buon risultato in termini di produttività, vista la pubblicazione di 341 sentenze (di cui 64 in forma semplificata) che hanno definito controversie, oltre a 205 ordinanze cautelari, a 26 ordinanze collegiali, a 67 decreti presidenziali decisorio e a 27 decreti cautelari monocratici, per indicare i provvedimenti di maggiore impatto statistico. A ciò va aggiunta l'attività svolta dalla Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui è componente anche un avvocato, con l'emissione nel 2023 di un numero di provvedimenti pari a 10 unità.

Quanto alla tutela cautelare, rilevo interessante il dato relativo al fatto che quasi il 70% dei ricorsi depositati nel passato anno recasse, unitamente al ricorso introduttivo o con successiva domanda autonoma o con motivi aggiunti, un'istanza ex art. 55 del codice del processo amministrativo. Il che risponde certamente all'esigenza di una risposta immediata del giudice per scongiurare il pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente assume di volta in volta subire in conseguenza dell'azione amministrativa asseritamente illegittima – e la speditezza del rito si presenta sicuramente in tal senso adeguata –, ma una simile iniziativa è anche di frequente lo strumento per la ricerca di una più rapida definizione del giudizio nel merito, con l'adozione di una sentenza in forma semplificata o con la fissazione di una udienza pubblica di trattazione della causa in tempi ravvicinati;

così, perciò, si spiega anche l'elevato numero di istanze cautelari. E, al tempo stesso, si registra in non pochi casi che, dopo l'esito negativo della domanda cautelare, non venga sollecitata la trattazione del "merito", indice del fatto che la soluzione offerta nella fase cautelare dà alla situazione controversa un assetto reso stabile anche dal basso tasso di riforma in appello di simili ordinanze (nel 2023, infatti, si registrano solo 8 casi in cui il giudice di secondo grado ha riformato pronunce cautelari della Sezione, mentre in 7 casi si è disposta unicamente la sollecita fissazione dell'udienza di merito). In termini numerici, infine, il già indicato peso quantitativo delle ordinanze cautelari testimonia la consistente azione del Tribunale, rivelatrice di un elevato tasso di effettività di tutela giudiziale indotta dal tempestivo intervento del giudice sia in sede monocratica sia in sede collegiale.

A proposito degli 'appelli', si è già detto dei soli 8 casi in cui il giudice di secondo grado ha riformato pronunce cautelari della Sezione, risultando pari a 15 unità il numero di quelli respinti; con un dato complessivo, come si rileva dalla tabella allegata, che evidenzia peraltro il numero ridotto delle liti per le quali il giudice d'appello è stato adito. Circa le sentenze, poi, nel 2023 gli appelli risultano accolti in 27 casi a fronte delle 95 pronunce complessivamente rese in proposito dal Consiglio di Stato, anche qui emergendo il carattere decisamente contenuto di quello che potremmo chiamare il «tasso di riforma» delle decisioni della Sezione. Un ulteriore dato, infine, riguarda gli appelli proposti avverso pronunce della Sezione, in

aumento rispetto all'anno precedente per le sentenze (73 contro 54), in diminuzione invece per le ordinanze (30 contro 54), tendenza che, relativamente alle sentenze, si spiega naturalmente anche con l'incremento delle decisioni del giudice di primo grado e che, comunque, va letta nel suo reale valore alla luce di quanti poi sono effettivamente i casi di riforma delle pronunce appellate.

4. NUOVA SEDE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

Il 2023 si caratterizza per essere l'anno del preannunciato cambio di sede della Sezione. Dal 1° agosto occupiamo un edificio in strada del Conservatorio, accanto ai vari uffici del Giudice Ordinario.

Si tratta di collocazione che si inserisce in un contesto rispondente ad un obiettivo perseguito da tempo dalle competenti Autorità, ovvero raccogliere in spazi ravvicinati e in quella che è stata suggestivamente denominata «Cittadella della Giustizia» le diverse espressioni della funzione giudiziaria in ambito locale. Di ciò, anzi, si è dato pubblicamente atto con un simbolico taglio del nastro, il 14 dicembre, dinanzi alle strutture che compongono questa insolita realtà, di cui fa parte quindi anche la Sezione di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale; alla presenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, nonché del Presidente del Tribunale Ordinario e del Procuratore della Repubblica, e naturalmente anche mia, si è inteso inviare il messaggio di “traguardo raggiunto”, per essere a questo punto pienamente operativi i vari uffici giudiziari insediati in zona.

Per quanto ci riguarda, siamo giunti alla conclusione di un lungo percorso, dopo la scadenza nel 2018 del rapporto locatizio relativo alla precedente sede e la difficoltosa ricerca di una diversa soluzione.

Come ho già avuto modo di dire in occasione della cerimonia dell'anno scorso, lasciare "Palazzo Pallavicino" ha emozionato in modo particolare quanti di noi hanno per anni identificato nella nostra casa una così raffinata espressione del patrimonio monumentale di questa città, così come la prestigiosa aula di udienza che ci era assegnata è rimasta nel cuore di chi vi ha svolto il proprio lavoro godendo dei pregi artistici di quello storico edificio.

Ora, pur rimanendo gelosi custodi dei nostri ricordi e della nostra storia, ci gioviamo della funzionalità dell'immobile che ci ospita, con gli evidenti benefici legati alle moderne tecniche di realizzazione di simili strutture. Non godiamo più di pregi artistici, ma usufruiamo comunque di spazi adeguati e locali confortevoli, sicuramente rispondenti alle nostre esigenze. Certo, le dimensioni dell'aula di udienza non hanno consentito di celebrarvi questa cerimonia, ma si tratta di sala comunque idonea alla funzione chiamata ad assolvere.

5. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Vorrei a questo punto dedicare una parte della relazione al personale, togato e amministrativo, in servizio presso il Tribunale.

Mi pare doveroso evidenziare che, come già sottolineato negli anni precedenti in analoga circostanza, i magistrati assegnati sono solo

tre, compreso il presidente, e che ciò, per trattarsi del numero minimo per comporre un collegio giudicante, è evidentemente fonte di rischio di disservizi; in passato, infatti, si è verificata più volte la necessità di chiedere l'applicazione di magistrati di altre sedi, con le inevitabili difficoltà legate a tale operazione. Evidentemente, poi, una così ridotta presenza di personale togato rende difficoltosa ogni iniziativa volta a ridurre il contenzioso pendente, della cui entità vi ho già detto. Ringrazio quindi i Colleghi Jessica Bonetto e Massimo Baraldi per l'impegno professionale profuso e per i risultati che hanno contribuito a far raggiungere, oltre che per la disponibilità costantemente dimostrata sin dal mio arrivo alla guida della Sezione; e un plauso sento di dover fare alle Colleghe Caterina Luperto e Paola Pozzani, che sono subentrate nel corso dell'anno e che, alla loro prima esperienza, stanno dando prova di esemplare professionalità e ammirevole senso di abnegazione, qualità che mi sono di grande aiuto per i compiti che svolgo e che, del resto, sono condizione essenziale per il corretto esercizio delle delicate funzioni di cui siamo investiti.

Un sentito elogio è doveroso esprimere al personale amministrativo, a partire dal Dirigente Maurizio Colica. Sono ben consapevole dello scrupoloso contributo che ciascun dipendente garantisce al Tribunale e della sensibilità costantemente dimostrata in vista del migliore esercizio dell'attività che ci compete, giovandosene naturalmente gli Avvocati e gli utenti, che – come da tradizione di questo Ufficio giudiziario – fruiscono di interlocutori cortesi e attenti alle loro esigenze. Nel 2023, poi, al lavoro ordinario si è aggiunto

quanto necessario per il trasferimento di sede, con tutte le incombenze e i disagi connessi naturalmente ad una simile situazione; il tutto, però, e ne sono davvero soddisfatto, senza incidere minimamente sulla regolarità del “servizio giustizia”, che per nulla ha risentito della possibile condizione di precarietà della struttura amministrativa, per essere stata in realtà garantita una continuità di azione, tale da consentire a noi magistrati di lavorare in modo ottimale, senza assolutamente avvertire rallentamenti o criticità. In definitiva, il rapporto tra qualità del lavoro svolto e risorse applicate mantiene livelli elevati, indice di senso di appartenenza all’Istituzione e di coscienza dei valori di efficienza e qualità del servizio da rendere alla collettività; il che, è corretto ricordarlo, si giova anche del fatto che nella Giustizia Amministrativa l’informatizzazione delle procedure, afferenti le attività di supporto alla funzione giurisdizionale ma anche quelle amministrative in senso stretto, risulta ampiamente sperimentata e attuata già da diversi anni.

6. EVOLUZIONE DELLA SEZIONE STACCATA

Mi avvio alla conclusione, prima però formulando l’auspicio che presto questa Sezione staccata si elevi al rango di Tribunale Amministrativo Regionale, assumendone la formale denominazione.

Chi era presente alla cerimonia dello scorso anno ricorderà quanto auspicai in quella occasione, a superare la consolidata convinzione secondo cui ogni regione non possa che comprendere nel

proprio ambito territoriale un unico tribunale amministrativo, semmai dotato di sezioni dislocate in sede diversa dal capoluogo regionale. In effetti, con altri sei Colleghi investiti della mia stessa funzione avevamo condiviso l'idea di promuovere un simile adeguamento normativo della materia, vista la necessità di un intervento del legislatore. E, in verità, si erano espressi favorevolmente anche autorevoli esponenti dell'Avvocatura, con un documento finale concordato all'esito di una riunione svoltasi il 18 gennaio 2023, dopo un dibattito incentrato sostanzialmente sulla presa d'atto di una situazione oramai radicatasi da tempo. Il relativo verbale, sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti, era stato poi trasmesso al Presidente del Consiglio di Stato e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per le valutazioni di loro competenza.

Precisai, per evitare fraintendimenti, che non ne sarebbero derivati maggiori oneri per la finanza pubblica. Si sarebbe trattato, infatti, del mero riconoscimento formale di quanto già le sezioni staccate rappresentano oramai da tempo nell'articolazione del giudice amministrativo di primo grado sul territorio nazionale, così da prendere atto di una realtà consolidata e di qualificare la Sezione staccata come autonomo Tribunale amministrativo. Né sembrano ravvisarsi preclusioni nella Costituzione repubblicana, il cui art. 125 prevede l'istituzione nella regione di organi di giustizia amministrativa di primo grado e quindi ammette più uffici giudiziari autonomi, oltre a far riferimento alla possibilità di istituzione di sezioni con sede diversa dal capoluogo regionale; il tutto, secondo una lettura necessariamente

ispirata all'esigenza di garantire la massima funzionalità della giustizia amministrativa anche attraverso una sua adeguata articolazione sul territorio, assegnando al legislatore il compito di valutare quale sia la migliore ripartizione degli uffici giudiziari in ambito regionale, e quindi se prevedere più tribunali amministrativi e/o semplici sezioni dipendenti dai primi.

Vedremo se questa ipotesi si tradurrà in norme di legge che recepiscano quanto auspicato, non essendosi al momento ancora concretizzata un'iniziativa legislativa che raggiunga lo scopo. Quel che è certo, e mi preme ribadirlo nella presente occasione, è che non ne scaturirebbe una *deminutio* per il tribunale amministrativo con sede nel capoluogo regionale, né si verificherebbe una dannosa frattura tra i due uffici giudiziari, che continuerebbero a collaborare proficuamente, così come la mia esperienza personale può testimoniare alla luce di quanto accaduto nel recente passato, per essere già nei fatti l'investitura della Sezione staccata quale Tribunale autonomo.

7. CONCLUSIONI

Chiudo con l'augurio che, in continuità con il passato, questo Ufficio giudiziario prosegua la propria attività salvaguardando i valori fondamentali che debbono ispirarne l'azione, che decida nel rispetto della legge, in tempi ragionevoli e con piena autonomia e posizione di terzietà rispetto alle parti in causa. Come emerge dalle decisioni

adottate, il Tribunale si confronta con temi di elevato livello sul piano giuridico e sociale, manifestando il proprio impegno nella definizione di controversie di tutto rilievo nel distretto territoriale di competenza, impegno che persisterà nel tempo da parte di tutti noi, consapevoli della vitale funzione di cui siamo investiti.

Un ruolo essenziale, in questo quadro, viene naturalmente ricoperto dagli Avvocati, dei quali apprezziamo il valore nelle discussioni e nella lettura degli scritti difensivi, ma cui devo anche riconoscere grande correttezza nello svolgimento dell'attività defensionale. A loro, come ho già fatto lo scorso anno, chiedo uno sforzo ulteriore: non esitate a concentrare le vostre difese sulle questioni davvero dirimenti, consentendoci così di approfondire, anche in sede istruttoria, i soli aspetti effettivamente suscettibili di definire il giusto assetto degli interessi in controversia; il tutto, del resto, senza reali pregiudizi per le parti in contesa e, piuttosto, a vantaggio della rapidità delle decisioni, se è vero che di risposte di giustizia più immediate si avvantaggia la collettività tutta, nelle varie forme di cui essa si compone.

Al termine degli interventi che seguiranno questa mia relazione procederò alla dichiarazione di apertura dell'Anno Giudiziario 2024. Fin d'ora sono riconoscente delle osservazioni e dei contributi che saranno in tal modo offerti.

Grazie a tutti per la cortese attenzione.

TAVOLE STATISTICHE E GRAFICI
ANNO 2023


1. DATI GENERALI

	AL 31.12.2023	AL 31.12.2022	VARIAZIONE
1.A. RICORSI PENDENTI	689	748	-59

	2023	2022	VARIAZIONE
1.B. RICORSI DEPOSITATI	356	473	-117

1.C. RICORSI DEFINITI	2023	2022	VARIAZIONE
CON SENTENZA	280	277	+3
CON SENTENZA BREVE	64	37	+27
CON DECRETO DECISORIO	67	5	+62
CON ORDINANZA COLLEGALE	1	1	0
CON ORDINANZA PRESIDENZIALE	0	0	0
CON DECRETO PRESIDENZIALE	0	0	0
TOTALI	412	320	+96

1.D. RICORSI DEPOSITATI/DECISI 2021 – 2022 - 2023		
ANNO	DEPOSITATI	DECISI
2021	357	284
2022	473	320
2023	356	416



1.E. DATI RELATIVI AI RICORSI RELATIVI A RITI SPECIALI			
2023	RICORSI DEPOSITATI	RICORSI PENDENTI	RICORSI DEFINITI
APPALTI	19	3	16
RITO EX ART. 119 CPA	0	0	0
ACCESSO	7	3	4
SILENZIO	20	9	11
OTTEMPERANZA	4	0	0

2. DATI RICORSI DEPOSITATI

2.A. RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER MATERIA	TOTALE ANNO 2023	TOTALE ANNO 2022	VARIAZIONE
ACCESSO AI DOCUMENTI	6	8	-2
AEROPORTI	0	0	0
AGRICOLTURA E FORESTE	2	0	+2
AIUTI DI STATO	0	0	0
AMBIENTE	5	6	-1
ANIMALI	0	0	0
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	0	+1
APPALTI MISTI	0	0	0
APPALTI NEL SETTORE DELLA DIFESA	0	0	0
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	1	0	+1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	10	5	+5
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	8	9	-1
APPALTI RELATIVI A BENI CULTURALI	0	1	-1
APPALTI SANITA'	1	1	0
APPALTI SCUOLA	0	0	0
ARMI	26	15	+11
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	0	2	-2
AUTORITA' INDIPENDENTI	0	0	0
AUTORITA' PORTUALI	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	7	2	+5
AVVOCATI LIBERO FORO (RECUPERO SPESE LITE)	0	1	-1
AZIENDA SANITARIA LOCALE	0	1	-1
BANCHE	0	0	0
BENI CULTURALI	0	1	-1
BENI PAESAGGISTICI	2	4	-2
BORSA	0	0	0
CACCIA E PESCA	0	1	-1
CALAMITA' NATURALI	0	0	0
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO	1	1	0
CARABINIERI	3	6	-3
CIMITERI	0	0	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	1	-1
CIRCOLAZIONE STRADALE	2	1	+1
CITTADINANZA	8	2	+6
CLASS ACTION	0	0	0

COMMERCIO E ARTIGIANATO	4	1	+3
COMUNE E PROVINCIA	1	6	-5
CONCORSI	2	6	-4
CONSORZI E COOPERATIVE	0	1	-1
CREDITO E RISPARMIO	0	0	0
DEMANIO STATALE, REGIONALE E PATRIMONIO	3	3	0
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (ESCLUSA DIA IN EDILIZIA)	0	0	0
EDILIZIA ED URBANISTICA	44	62	-18
ELEZIONI	0	10	-10
ENERGIA ELETTRICA	0	0	0
ENTI PUBBLICI	0	1	-1
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	0	0	0
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	1	4	-3
FARMACIA	1	2	-1
FORZE ARMATE	0	0	0
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	2	5	-3
GUARDIA DI FINANZA	2	5	-3
INDUSTRIA	0	1	-1
INSEGNANTI	3	0	+3
INFORMATIVA ANTIMAFIA	20	27	-7
INQUINAMENTO	0	5	-5
ISTITUTI DI VIGILANZA	0	0	0
ISTRUZIONE	5	8	-3
LEGGE PINTO	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
MEDICINALI	0	0	0
MILITARI	2	1	+1
MONOPOLI E DAZI	0	1	-1
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	3	-2
PARTECIPAZIONI STATALI ED IMPRESE PUBBLICHE	0	0	0
PARTITI POLITICI	0	0	0
PATENTE DI GUIDA	2	4	-2
PESCA	0	0	0
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	1	0	+1
POLIZIA DI STATO	5	3	+2
POLIZIA PENITENZIARIA	6	3	+3

PORTI	0	0	0
POSTE ITALIANE	0	0	0
PREVIDENZA E ASSISTENZA	2	2	0
PRIVACY	0	0	0
PROFESSIONI E MESTIERI	0	0	0
PROTEZIONE CIVILE	0	0	0
PUBBLICO IMPIEGO	2	4	-2
QUOTE LATTE	7	22	-15
REGIONE	0	0	0
REVISIONE PREZZI	2	0	+2
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
RIFIUTI	4	4	0
SANITÀ PUBBLICA	1	15	-14
SCIOPERO	0	0	0
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (TRANNE IN EDILIZIA)	1	0	+1
SEGRETO DI STATO	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	3	4	-1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0	0	0
SICUREZZA PUBBLICA	15	12	+3
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19	4	+15
SPETTACOLO	0	0	0
SPORT	1	0	+1
STRANIERI	107	172	-65
TURISMO	0	0	0
UNIVERSITÀ	3	3	0
USI CIVICI	0	1	-1
VITTIME DEL DOVERE	1	1	0
TOTALI	356	473	

2.B. RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER TIPOLOGIA DI RICORSO	ANNO 2023	ANNO 2022
ACCESSO AI DOCUMENTI (EX ART. 116 C.P.A.)	7	8
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' (EX ART.31 CO.4 C.P.A)	0	0
ELETTORALE	0	10
IN OTTEMPERANZA	4	16
ORDINARIO	292	399
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA (EX ARTT.15 CO4 E 16 CO3 C.P.A)	2	4
RISARCIMENTO DEL DANNO (EX ART. 30 C.P.A.)	1	3
RITO ABBREVIATO (EX ART. 119 C.P.A.)	0	4
APPALTI (EX ART. 120 SS C.P.A.)	19	13
SILENZIO P.A. (EX ART. 117 C.P.A.)	20	2
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO	11	14
TOTALE	356	473

2.C. MOTIVI AGGIUNTI, RICORSI INCIDENTALI, DOMANDE RICONVENZIONALI, PRESENTATI NEL 2023

TIPOLOGIA ATTO	
MOTIVI AGGIUNTI	46
RICORSI INCIDENTALI	2
DOMANDE RICONVENZIONALI	0

3. DATI PROVVEDIMENTI CLASSIFICATI PER ESITO

PROVVEDIMENTI PER ESITO	
ACCOGLIE – ACCOGLIE PARZIALMENTE	159
CONCEDE AL VERIFICATORE ULTERIORE TERMINE	2
DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	14
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	7
DICHIARA ESTINTO	7
DICHIARA IMPROCEDIBILE	6
DICHIARA INAMMISSIBILE	23
DICHIARA INTERRUZIONE	2
DICHIARA IRRICEVIBILE	6
DICHIARA PERENZIONE	10
FISSA UDIENZA PUBBLICA	9
IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	79
IN PARTE DICHIARA INAMMISSIBILE E IN PARTE DICHIARA IMPROCEDIBILE	1
IN PARTE DICHIARA INAMMISSIBILE E IN PARTE RESPINGE	2
INAMMISSIBILE	1
INTERLOCUTORIO/A	140
LIQUIDA IL COMPENSO	4
NON LUOGO A PROVVEDERE	1
RESPINGE	171
RESPINGE L'OPPOSIZIONE A DECRETO DI PERENZIONE	1
RINVIA AD ALTRA DATA	2
SOSPENDE GIUDIZIO	4
ESITI MULTIPLI	149
TOTALE	800

4. PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

RIEPILOGO PER TIPO PROVVEDIMENTO				RIEPILOGO RICORSI	
TIPO PROVVEDIMENTO	DEFINISCONO	NON DEFINISCONO	TOTALE	DEFINITI	NON DEFINITI
SENTENZA	277	6	283	280	6
DISPOSITIVO DI SENTENZA	0	0	0	0	0
ORDINANZA PRESIDENZIALE	0	134	134	0	133
ORDINANZA CAUTELARE	0	205	205	0	191
DECRETO CAUTELARE	0	27	27	0	22
DECRETO DECISORIO	67	0	67	67	0
ORDINANZA COLLEGIALE	1	25	26	1	24
DECRETO INGIUNTIVO	0	0	0	0	0
SENTENZA BREVE	64	0	64	64	0
DECRETO PRESIDENZIALE	0	7	7	0	7
DECRETO COLLEGIALE	4	1	5	4	1
GRATUITO PATROCINIO	0	10	10	0	10
TOTALE	413	415	828	416	394

TOTALE RICORSI DEFINITI	416
--------------------------------	------------

5. ANNO DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI DEFINITI CON PROVVEDIMENTI COLLEGIALI E MONOCRATICI NELL'ANNO 2023


ANNO RICORSO	N. SENTENZE (E ALTRI PROVVEDIMENTI COLLEGIALI)	N. DECRETI DECISORI (E ALTRI MONOCRATICI)
2012	0	0
2013	1	0
2014	0	0
2015	0	0
2016	2	1
2017	0	0
2018	2	0
2019	7	1
2020	15	41
2021	60	4

2022	136	15
2023	126	5
TOTALI	349	67

6. ESITO DEI RICORSI DECISI CON SENTENZE E ALTRI PROVVEDIMENTI NEL 2023

RICORSI DECISI: 416 RICORSI							
CON SENTENZA (ANCHE BREVE)	344		CON ALTRI PROVVEDIMENTI	5		CON DECRETO DECISORIO	67
Dettaglio:			Dettaglio:			Dettaglio:	
ACCOGLIE	171		IMPROCEDIBILE	3		ESTINTO	4
RESPINGE	91		RESPINGE L'OPPOSIZIONE A DECRETO DI PERENZIONE	1		IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	52
IMPROCEDIBILE	0		NON LUOGO A PROVVEDERE	1		IMPROCEDIBILE	1
INAMMISSIBILE	25					PERENZIONE	10
IRRICEVIBILE	6						
ESTINTO	4						
DIFETTO DI GIURISDIZIONE	7						
IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	26						
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	14						

ESITO COMPLESSIVO RICORSI DECISI CON SENTENZA



7. DATI STATISTICI SU DOMANDE CAUTELARI

7.A. DATI GENERALI		
RICORSI CON SOSPENSIVA	RICORSI SENZA SOSPENSIVA	TOTALE RICORSI
239	117	356

7.B. ISTANZE CAUTELARI E PROVVEDIMENTI	ANNO 2023	ANNO 2022
RICORSI CON DOMANDA CAUTELARE	239	321
DOMANDE CAUTELARI PROPOSTE AUTONOMAMENTE / DI CUI ANCHE MONOCRATICA	2 / 1	12 / 8
MOTIVI AGGIUNTI CON DOMANDA CAUTELARE / DI CUI ANCHE MONOCRATICA	13 / 5	15 / 6
DOMANDE CAUTELARI: ISTANZA DI RIESAME, REVOCA, ESECUZIONE	4	0
TOTALE	258	348

7.C. PROVVEDIMENTI EMESSI IN CAMERA DI CONSIGLIO	2022	2023	DETTAGLIO ESITI PROVVEDIMENTI EMESSI IN CAMERA DI CONSIGLIO NEL 2023			
			RESPINGE	ACCOGLIE	INTERLOCUTORIO/A	ALTRO
ORDINANZE CAUTELARI	334	205	114	61	24	6
ORDINANZE COLLEGIALI	26	14	0	1	6	7
DECRETI COLLEGIALI	3	5	0	1	0	4
SENTENZE BREVI	28	63	16	20	0	27
SENTENZE	29	34	2	14	0	18
TOTALE	421	321	132	97	30	62

8. APPELLI AVVERSO SENTENZE E ORDINANZE CAUTELARI

	ANNO 2023	ANNO 2022
8.A. APPELLI DEPOSITATI SU SENTENZE	73	54
di cui con domanda di sospensione:	42	16


8.B. DECISIONI IN APPELLO SU SENTENZE	ANNO 2023	ANNO 2022
ACCOLTO – ACCOLTO PARZIALMENTE	27	18
RESPINTO	58	45
INAMMISSIBILE – IMPROCEDIBILE - ESTINTO	10	9
TOTALE	95	72

	ANNO 2023	ANNO 2022
8.C. APPELLI DEPOSITATI SU ORDINANZE	30	54


8.D. DECISIONI IN APPELLO SU ORDINANZE	ANNO 2023	ANNO 2022
ACCOLTO	8	17
ACCOLTO AI SOLI FINI DELLA FISSAZIONE DI UDIENZA	7	2
RESPINTO	15	33

ALTRI ESITI	0	0
TOTALE	30	52

DECISIONI IN APPELLO SU SENTENZE EMESSE NEL 2022 – 2023



DECISIONI IN APPELLO SU ORDINANZE EMESSE NEL 2022 – 2023




9. DATI RICORSI PENDENTI

9.A. STATISTICA PENDENTI 2021-2023

PENDENTI 2021	596
PENDENTI 2022	748
PENDENTI 2023	689

STATISTICA PENDENTI 2021-2023



9.B. RICORSI PENDENTI AL 31.12.2023 (PER ANNO DI PRESENTAZIONE)

ANNO DI PRESENTAZIONE	PENDENTI AL 31.12.2023
2016	1
2018	0
2019	0
2020	56
2021	152
2022	258
2023	222
TOTALE	689

**10. CAMERE DI CONSIGLIO E UDIENZE PUBBLICHE TENUTE DALLA SEZIONE NEL 2023 DIVISE
PER TIPOLOGIA E NUMERO**

CAMERE DI CONSIGLIO: N. 21

CAMERE DI CONSIGLIO RICONVOCATE: N. 3

UDIENZA PUBBLICA: N. 20

UDIENZA ELETTORALE: N. 0

UDIENZA DI SMALTIMENTO: N. 0

CAMERA DI CONSIGLIO	
TIPOLOGIA RUOLO	TOTALE RICORSI TRATTATI
GIUDIZIO CAUTELARE	266
OTTEMPERANZA	15
ACCESSO	9
SILENZIO	12
LIQUIDAZIONE COMPENSO O ONORARIO	4
CAMERA DI CONSIGLIO	1
ESECUZIONE ORDINANZA	0
VERIFICAZIONE	2
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO	0
NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	1
CORREZIONE ERRORE MATERIALE	0
OPPOSIZIONE A DECRETO DECISORIO	1
ARTT. 71 E 71 BIS	0
REVOCA O MODIFICA ORDINANZA	2
UDIENZA PUBBLICA	
TIPOLOGIA RUOLO	TOTALE RICORSI TRATTATI
MERITO	237
MERITO ART. 12 BIS L. N. 108/2022	2
MERITO STRAORDINARIO	0
RICORSO ELETTORALE	0